

IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 1° LUGLIO 1999

Le modifiche introdotte dal Dpr 23/2017 in vigore dal 16 marzo scorso riguardano gli obblighi sulla conformità dei prodotti, a carico di produttori, installatori, importatori, distributori e organismi di certificazione, fra cui quello di prevedere il ritiro dei componenti in caso di difformità. Per la progettazione dei dispositivi, dal prossimo 1° settembre scatterà l'introduzione delle norme tecniche UNI EN 81-20 ed UNI EN 81-50, che sostituiranno completamente le

UNI EN 81-1/2. In tema di sicurezza, invece, la normativa spartiacque fra vecchi e nuovi impianti è il decreto 162 del 30 aprile 1999 che ha introdotto importanti novità per i sistemi realizzati dopo la sua entrata in vigore (il 1° luglio 1999). Fra i principali obblighi introdotti, ricordiamo:

- l'allineamento obbligatorio dell'ascensore al piano (così da evitare la creazione di gradini, che causano incidenti da inciampo);

- l'inserimento in cabina di un sistema di illuminazione di emergenza, alimentato da batterie e che entra in funzione in caso di blackout elettrico;
- l'introduzione di dispositivi di comunicazione bidirezionale, fra la cabina e un call center specializzato, per la gestione dei soccorsi alle persone intrappolate nella cabina;
- l'obbligo di progettare e costruire la cabina in modo tale da permetterne l'accesso e l'uso da parte dei disabili

IMPIANTI REALIZZATI FINO AL 30 GIUGNO 1999

Una delle novità maggiormente attese (ma non inserite) nel Dpr 23/2017 era l'obbligo di adeguamento, in caso di lacune emerse in occasione delle ispezioni biennali agli impianti, per gli ascensori installati prima dell'entrata in vigore del Dpr 162/1999. Prima di questa data, anche per una questione di tecnologie all'epoca non esistenti, molte delle attuali disposizioni di sicurezza non erano ancora previste. Gli impianti ante 1999 non sono ad esempio vincolati all'obbligo di collegare la cabina a un call center;

alla necessità di un allineamento fra il pavimento della cabina e il piano di sbarco (il dislivello consentito è fino a 16 centimetri); all'inserimento di fotocellule che, senza il bisogno di un urto fisico, determinino la riapertura automatica delle porte in presenza di un ostacolo (ad esempio, una persona che sta ancora salendo a bordo). L'adeguamento era previsto da un articolo (il 19-bis) contenuto nella bozza del Dpr che è stato però cancellato in toto. Secondo alcune associazioni che rappresentano la proprietà immobiliare

l'introduzione della norma (che dovrebbe riguardare oltre 700 mila impianti) avrebbe rappresentato una nuova tassa a carico di chi detiene un immobile. Di diverso avviso l'Anacam (l'associazione nazionale che rappresenta 400 imprese industriali e artigiane di costruzione e manutenzione degli ascensori) che sosteneva l'obbligo di adeguamento degli impianti pericolosi, facendo presente che molti dei 700 mila sistemi ante 1999 sono stati già modificati e adeguati alle più moderne disposizioni di sicurezza

IL NODO DEL PATENTINO

Fra le disposizioni disattese del recente Dpr 23/2017 c'è la questione del cosiddetto "patentino" degli ascensoristi. In Italia, per poter eseguire la manutenzione degli ascensori è necessario, sin dal 1951, possedere un'abilitazione rilasciata dalla prefettura (Dpr 162/99). Un obbligo confermato dal Dpr 23/2017. Da

oltre tre anni però le prefetture non rilasciano più abilitazioni perché il DL 95/2012 voluto dal Governo Monti, ha soppresso le commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi. Gli esami di abilitazione dei tecnici non sono stati quindi più effettuati e il cosiddetto "patentino" per ascensoristi non più rilasciato. Le

imprese di manutenzione sono quindi in difficoltà nel reperimento di personale abilitato. Nello schema iniziale del Dpr 23/2017 era prevista la riattivazione delle commissioni, ma è sparita nella versione finale. Questo perché un regolamento (atto che non ha forza di legge) non può modificare una legge